

A TUTTI I CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bergamo, 14 dicembre 2022

CIRCOLARE INFORMATIVA n. 26/2022

OGGETTO: OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Trattamento fiscale ai fini iva e delle imposte dirette

In vista delle prossime festività si ricordano i trattamenti fiscali sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA degli omaggi e spese di rappresentanza.

Si ricorda altresì che la trattazione è differente a seconda che il beneficiario sia cliente o dipendente dell'impresa/professionista e che l'omaggio rientri o meno nell'oggetto dell'attività esercitata.

1) OMAGGIO DI BENI NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

Le cessioni gratuite di beni non rientranti nell'attività di impresa sono da considerarsi spese di rappresentanza.

Ai fini i.v.a. l'imposta è detraibile se il valore o costo unitario di acquisto del bene è inferiore o uguale a €. 50,00 e di conseguenza indetraibile se il valore o costo unitario di acquisto del bene è superiore a €. 50,00.

Si ricorda che per valore unitario si intende il costo complessivo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, quali le spese di trasporto e di consegna. Qualora l'omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un'unica confezione (es. **cesto natalizio**) si deve considerare il costo dell'intera confezione e non quello dei singoli componenti.

Altro caso particolare riguarda le cene relative a festività, che sono da considerarsi spese di rappresentanza a meno che siano presenti soltanto dipendenti dell'azienda. In tal caso, la spesa non rientra tra le spese di rappresentanza e l'iva è completamente indetraibile.

Ai fini delle imposte dirette il costo di acquisto dei beni destinati ad omaggio è completamente deducibile se il valore o costo unitario del bene è inferiore o uguale a €. 50,00. Per gli omaggi di valore superiore ad € 50,00 la deducibilità è rapportata ai ricavi in una percentuale variabile degli stessi.

Un trattamento fiscale differente riguarda i lavoratori autonomi che deducono i costi per le suddette spese di rappresentanza nel limite del 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a prescindere dal valore unitario dei beni omaggiati (art. 54, co. 5, DPR 917/1986).

2) OMAGGIO DI BENI RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

Le cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività di impresa non sono invece considerate spese di rappresentanza.

Ai fini i.v.a. l'imposta all'acquisto è detraibile, ma al momento della cessione gratuita tali beni vanno assoggettati ad i.v.a. (art. 2, comma 2, n.4, DPR 633/7) e a prescindere dal valore unitario.

Ne consegue l'obbligo di emissione della fattura la cui base imponibile è costituita dal valore normale del bene (si ricorda che è possibile emettere un'autofattura specificando che si tratta di autofattura per omaggi).

Qualora, anche per scelta, la detrazione non sia stata operata all'atto di acquisto non vi è necessità di assoggettare ad iva la cessione gratuita.

Ai fini delle imposte dirette il costo dei beni destinati ad omaggio è completamente deducibile se il valore o costo unitario del bene è inferiore o uguale a €. 50,00 al lordo dell'i.v.a. Per gli omaggi di valore superiore ad € 50,00 la deducibilità è rapportata ai ricavi in una percentuale variabile degli stessi.

OMAGGI AI DIPENDENTI

Le cessioni gratuite di beni ai dipendenti non sono da considerate spese di rappresentanza bensì spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Ai fini i.v.a. l'imposta assolta sull'acquisto di tali beni è sempre indebitabile per mancanza del requisito dell'inerenza indipendentemente dal valore unitario dei beni oggetto di cessione gratuita. In tal caso la successiva cessione gratuita non richiede l'emissione di alcun documento fiscale.

Ai fini delle imposte dirette il costo dei beni destinati ad omaggio ai dipendenti rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro deducibile dal reddito di impresa.

Per quanto riguarda la tassazione in capo al dipendente, risultano non imponibili gli omaggi ricevuti nel periodo d'imposta 2022 che non superino, insieme all'ammontare degli altri *fringe benefit*, l'importo di € 3.000,00, come previsto dall'art. 12 del DL 115/2022 come modificato dall'art. 3 co. 10 del DL 176/2022 (limite inizialmente fissato per il 2022 a € 600,00, rispetto alla soglia "ordinaria" di € 258,23).

A disposizione per ulteriori chiarimenti

Porgiamo i nostri migliori saluti.

